RIORDINAMENTO DELL'ORDINE CAVALLERESCO "AL MERITO DEL LAVORO"

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

Salvo le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della decorazione l'insignito che se ne renda indegno. La revoca e' pronunciata, sentito il Consiglio dell'Ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, ove si tratti di insigniti per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Versione in vigore dal 25 aprile 1952, non più in vigore dal 5 giugno 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"
Estremi	Legge 27 marzo 1952, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ordine-cavalleresco-al-merito-del-lavoro/art-7-provvedimento-abrogato-dalla-l-15-maggio-1986-n-194/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it